

IL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO

Il nuovo art. 2447-quinquies cc indica i diritti dei terzi in caso di destinazione a un singolo affare

Patrimoni ad hoc, garanzia limitata

Il vincolo è efficace verso i creditori se menzionato negli atti

DI MAURIZIO SCIUTO*

Una delle principali novità del riformato diritto azionario riguarda la possibilità di costituire «patrimoni destinati a uno specifico affare», vincolando al perseguimento di tale affare una porzione del patrimonio sociale («patrimonio destinato» in senso stretto, in proposito si veda *Italia Oggi* del 6/2/2003) ovvero un finanziamento ad hoc concesso da terzi («finanziamento destinato», in proposito si veda *Italia Oggi* del 13/2/2003). Attraverso entrambe le modalità si realizza la possibilità di separare le pretese di chi vanta crediti sorti per la realizzazione dello specifico affare da quelle degli altri creditori sociali. Con la prima delle modalità menzionate (patrimonio destinato), in particolare, si consegue l'effetto di sottrarre alla garanzia dei creditori «generali» della società la porzione del patrimonio sociale dedicata all'affare speciale; su tale compendio patrimoniale (comprensivo dei frutti e dei proventi cui abbia dato luogo, salva la parte eventualmente riservata alla società), invece, possono soddisfarsi esclusivamente i creditori «particolari» dell'affare speciale. La responsabilità per le obbligazioni sociali viene così ad articolarsi su due (o più, se più sono i patrimoni destinati) fronti distinti, risultando esposta a ciascun fronte una sola parte del patrimonio sociale. Un fenomeno che, nei termini appena descritti, può al-

La Alfa spa, il cui oggetto sociale prevede la costruzione di motori e componenti automobilistiche, ha costituito ai sensi degli art. 2447-bis ss. un patrimonio dedicato alla costruzione di motori a idrogeno. Per realizzare tale affare gli amministratori della Alfa acquistano uno stabilimento industriale senza menzionare in alcun modo la finalità cui l'acquisto è destinato. Ci si chiede entro quali limiti il venditore potrà realizzare il suo credito al pagamento del prezzo; e con quali effetti, poi, quanto ai rapporti endosocietari.

LA SOLUZIONE

Non potendo essere opposta la separazione del patrimonio destinato al creditore, costui potrà rivalersi sull'intero patrimonio della Alfa (art. 2447-quinquies, u. co.). Ciò non toglie che nei rapporti interni alla Alfa il debito sorto dall'operazione pertinente all'affare speciale debba conteggiarsi al patrimonio a esso destinato; e che se, per incapienza di quest'ultimo, risulti lesa l'integrità del patrimonio residuo, gravato del pagamento del debito, di ciò potranno essere chiamati responsabili gli amministratori della società per non aver consentito, omettendo di menzionare il vincolo di destinazione, il funzionamento del meccanismo della separazione patrimoniale.

**UN CASO
AL GIORNO
56**

Istituzione del patrimonio dell'affare

(art. 2447-quinquies cc)

EFFETTI

Separazione del patrimonio destinato a specifico affare dal patrimonio della società

CONDIZIONI

Adempimenti forme di pubblicità (iscrizione della delibera costitutiva nel Ri)

Delibera costitutiva del patrimonio destinato a specifico affare non preveda responsabilità della società oltre i limiti del patrimonio separato verso i creditori del patrimonio separato

LIMITI

Obbligazioni derivanti da illecito della società

Fatto omessa menzione del vincolo di destinazione: la società risponde verso il creditore del patrimonio separato con il patrimonio residuo (patrimonio residuo = patrimonio sociale - patrimonio separato)

lora descriversi di separazione patrimoniale.

■ LE CONDIZIONI DI EFFICACIA DELLA SEPARAZIONE PATRIMONIALE

Una tale separazione può conseguirsi a due condizioni e con due limiti. La prima condizione è che si rispetti un procedimento che culmini con l'iscrizione della deliberazione costitutiva del patrimonio destinato nel registro delle imprese (oltre che con un'eventuale trascrizione nei registri immobiliari quanto ai beni immobili o mobili registrati che fossero compresi nel patrimonio destinato).

La seconda condizione è che la deliberazione non preveda, come pur potrebbe, che per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponda anche oltre i limiti del patrimonio destinato; in questo caso la separazione sarebbe infatti «imperfetta», perché non sarebbe più vero che la garanzia dei creditori «particolari» si localizza esclusivamente sul patrimonio destinato. Quanto ai limiti di operatività della separazione patrimoniale, il primo, inderogabile, riguarda le obbligazioni sorte da eventuale fatto illecito ascrivibile alla società. In questo caso, dice la legge, «resta salva la responsabilità illimitata della società». Il che significa certamente che chi abbia subito un danno cagionato in occasione della realizzazione dell'affare speciale può rifarsi tanto sul patrimonio destinato quanto sul patrimonio residuo; meno sicuro, stante la particolare collocazione della norma in discorso, è se valga anche l'inverso, e cioè se chi abbia subito un danno non derivante dall'esecuzione dell'affare speciale possa rifarsi anche sul patrimonio a esso destinato. Ma di tale profilo non ci si occupa in questa sede. Il secondo limite, la cui portata e i cui effetti si intende invece qui analizzare, concerne infine la necessità che gli atti compiuti in esecuzione dello specifico affa-

re rechino espressa menzione del loro «vincolo di destinazione»; in mancanza, infatti, verso chi vanta un credito sorto da quell'affare «risponde la società con il suo patrimonio residuo» (art. 2447, quinquies, u. co., cc).

■ IL DIRITTO DEL CREDITORE

Nel caso qui proposto, non essendo stata fatta menzione alcuna della pertinenza dell'operazione compiuta all'affare speciale cui era dedicato il patrimonio destinato, non v'è dubbio che chi vanta un credito scaturente da quell'operazione potrà rifarsi sul patrimonio residuo della società: non potrebbe cioè essergli validamente eccepito, eventualmente, che la responsabilità sociale è limitata al patrimonio destinato. Ci si potrebbe però chiedere se la garanzia del creditore insista sul solo patrimonio residuo, ovvero anche sul patrimonio destinato, e poi se con lo stesso rango dei creditori di questo; se insomma la norma qui discussa vada letta come se dicesse che per il credito in questione «risponde la società» anche (e non solo) «con il suo patrimonio residuo». Questa lettura si lascia preferire per la seguente ragione: se l'operazione compiuta è funzionalmente ascrivibile all'affare speciale (in base a quanto determinato nella deliberazione costitutiva del patrimonio a esso destinato), tale oggettiva pertinenza non può essere sovvertita dalla scelta, da parte di chi rappresenti la società, di farne menzione o non. Se l'operazione è compiuta per la realizzazione dell'affare speciale, cioè, i suoi effetti patrimoniali non possono non conteggiarsi per la determinazione dell'esito di quell'affare. Un esito dal quale i creditori particolari hanno accettato, nel bene o nel male, di far dipendere le proprie aspettative: e dal quale invece i creditori sociali (e in certa misura, quella del patrimonio destinato, gli stessi soci) debbono poter contare di restare indenni. E pertanto: a) i creditori particolari non potranno

lamentarsi del fatto che gli effetti di un'operazione pertinente all'affare speciale gravino, naturalmente, sul patrimonio destinato alla sua realizzazione; b) il creditore della singola operazione non potrà vedersi opposta una separazione patrimoniale della quale non gli è stata fatta menzione (e che solo con eccessiva difficoltà potrebbe dedurre dall'iscrizione dell'affare speciale nel registro delle imprese), e potrà quindi contare su una garanzia estesa all'intero patrimonio sociale; c) i creditori sociali (e in certa parte gli stessi soci) dovranno sopportare che, quanto ai rapporti esterni, e per effetto della mancata menzione del vincolo di destinazione, del debito imputabile al patrimonio destinato risponda anche il patrimonio residuo.

■ GLI EFFETTI ENDOSOCIETARI

Una siffatta asimmetria fra debito (del patrimonio destinato) e responsabilità (anche del patrimonio residuo) deve però ricomporsi quantomeno sul piano dei rapporti interni. Il fatto cioè che il patrimonio residuo abbia garantito un debito sorto da un'operazione pertinente all'affare speciale non toglie che contabilmente quella passività debba imputarsi al patrimonio destinato senza gravare sul patrimonio residuo. E che quindi, se poi l'integrità di quest'ultimo, al di là della corretta appostazione contabile del debito, dovesse di fatto restare pregiudicata dall'incapienza del patrimonio destinato, gli amministratori dovranno rispondere del danno così procurato alla società (che avrebbe potuto, altrimenti, limitare la propria responsabilità al patrimonio destinato) e ai creditori generali (che avranno subito una lesione della loro garanzia), per aver impedito, omettendo di menzionare il vincolo di destinazione, che nei rapporti esterni potesse operare il meccanismo della separazione patrimoniale. (riproduzione riservata)

* *Fondazione Luca Pacioli*